



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

S. Foglia



**Diritto, Religioni e Intelligenza
artificiale: quali prospettive?**

A. Casiere - G. Cimbalo
M. Croce - A. Cupri - S. Foglia
L. Fregoli - E. Lipilini
M.L. Lo Giacco - G. Mobilio
G. Morana - F. Rescigno
D. Romano - G. Strada

I potenziali terreni di conflittualità tra Intelligenza Artificiale, salute e religione.

Stefano Foglia

Dottorando in Scienze Giuridiche, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa

ABSTRACT

L'interazione dell'Intelligenza Artificiale con la medicina deve confrontarsi con il rispetto dei diritti fondamentali in una visione etica dell'AI, anche in ambito sanitario, che tenga in considerazione il fattore religioso, oltre al dato tecnologico. Elementi necessari per creare una AI 'umano-centrica' e per evitare il diffondersi in potenza di nuove e pericolose forme di discriminazione.

SOMMARIO

1. Premessa: Intelligenza Artificiale e salute – 2. Innovazione e diritti sociali – 3. Cure mediche e AI – 4. Conclusioni.

1. Premessa: Intelligenza Artificiale e salute

La presente riflessione parte dalle suggestioni connesse alla richiesta di una Intelligenza Artificiale (AI) 'umano-centrica'¹, un approccio richiesto da più fronti: dall'Europa², dall'Italia per la Strategia Nazionale sull'utilizzo dell'Intel-

¹ *Sull'Human Centered Approach*: COUNCIL OF EUROPE, *Algorithms and Human Rights-Study of the human rights dimension of automated data processing techniques and possible regulatory implications*, 2017, in: <https://coe.int/en/web/freedom-expression> ; cfr. N. BOSTROM, *SUPERINTELLIGENZA. TENDENZE, PERICOLI, STRATEGIE*, BOLLATI BORINGHIERI, TORINO, 2018.

² A partire dalla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenze artificiale (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, del 21.4.2021 (2021/0106). Si segnala peraltro la costituzione a febbraio 2024 dell'Ufficio Europeo dell'AI, con lo scopo di «...sostenere lo sviluppo e l'utilizzo di



ligenza artificiale³, da Papa Francesco⁴, e più in generale dalle confessioni religiose⁵.

L'AI sta difatti rivoluzionando la società, i comportamenti e le abitudini delle persone, appare così centrale il suo impatto nel campo delle cure sani-

un'IA affidabile, proteggendo al contempo dai rischi legati all'IA. L'Ufficio per l'IA è stato istituito all'interno della Commissione europea come centro di competenza per l'IA e costituisce la base per un sistema unico di governance europea dell'IA. L'UE intende garantire che l'IA sia sicura e affidabile. A tal fine, la legge sull'IA è il primo quadro giuridico globale sull'IA a livello mondiale, che garantisce la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e fornisce certezza giuridica alle imprese dei 27 Stati membri».

³ In Italia lo sviluppo della AI è anche oggetto di finanziamento da parte del PNRR. La Missione 4 mira, infatti, a «rafforzare lo sviluppo di una economia ad alta intensità di conoscenza competitività e resilienza», potenziando il sistema di istruzione, formazione e ricerca.

⁴ Si pensi alle parole di Papa Francesco nel messaggio per la 57ª Giornata Mondiale della Pace che si è celebrata il 1° gennaio 2024, sul tema 'Intelligenza artificiale e pace': «La mia preghiera all'inizio del nuovo anno è che il rapido sviluppo di forme di intelligenza artificiale non accresca le troppe disuguaglianze e ingiustizie già presenti nel mondo, ma contribuisca a porre fine a guerre e conflitti, e ad alleviare molte forme di sofferenza che affliggono la famiglia umana».

⁵ Il riferimento a questa riflessione è rappresentato dall'evento multireligioso organizzato il 9 e 10 luglio 2024 a Hiroshima, *AI Ethics for Peace: World Religions commit to the Rome Call*, che dà un ulteriore seguito all'*Appello per l'etica dell'intelligenza artificiale* avvenuto a Roma il 28 febbraio 2020.



tarie⁶ che sono al centro di questo cambiamento⁷ soprattutto con riferimento alla telemedicina⁸, prevista nella missione 6 del PNRR, che grazie all'utilizzo di algoritmi in ambito medico può spingere l'intelligenza artificiale ad una vera

⁶ Con un approccio interdisciplinare e in ordine alfabetico, *inter alia*: AA.VV., European Parliamentary Research Service (STOA), *Artificial intelligence in healthcare. Applications, risks, and ethical and social impacts*, 2022; S. ALOWAIS, S. ALGHAMDI, N. ALSUHEBANY, T. ALQATANY, A. ALSHAYA, S. ALMOHAREB, A. ALDAREIM, M. ALRASHED, K. SALEH, H. BADRELDIN, M. AL YAMI, A. ALBEKAIRY, *Revolutionizing healthcare: the role of artificial intelligence in clinical practice*, in *BMC Medical Education*, 2023, pp. 1-15; P. Annichino, *Tra algor-etica e regolazione. Brevi note sul contributo dei gruppi religiosi al dibattito sull'intelligenza artificiale nel contesto europeo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Rivista trimestrale, 2/2020, pp. 341-351; F. BALSAMO, *Apps religiose e intelligenza artificiale generativa: problematiche giuridiche*, in *Diritto e Religioni*, n. 36, n. 2/2023, pp. 116-133; M. CATANZARITI, *Etica "artificiale": un nuovo modello regolatorio?*, in *Ars interpretandi*, Rivista di ermeneutica giuridica, 1/2021, pp. 165-179; A. CONDELLO, *Il non-dato e il dato. Riflessioni su uno «scarto» fra esperienza giuridica e intelligenza artificiale*, in *Ars interpretandi*, Rivista di ermeneutica giuridica, 1/2021, pp. 97-112; COUNCIL OF EUROPE, *Algorithms an Human Rights-Study of the human rights dimension of automated data processing techniques and possible regulatory implications*, 2017, in <https://coeint/en/web/freedom-expression> ; L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022; P. FORMICA, *One Health, Transformative Enterprise, Wellbeing and Education in the Knowledge Economy*, Emerald Publishing Limited, Leeds, 2023; J.M. GALVÀN, *Virtù morale della religione e tecnologia dell'intelligenza artificiale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Rivista trimestrale, 2/2020, pp. 367-378; D. MARTIRE, *Intelligenza artificiale e Stato costituzionale*, in *Diritto pubblico*, Rivista fondata da Andrea Orsi Battaglini, 2/2022, pp. 397-444; J. MAZZUCA, *L'intelligenza artificiale del diritto Luci e ombre del ragionamento algoritmico*, in *Ragion pratica*, Rivista semestrale, 1/2024, pp. 241-264; D. RUGGIU, *Soggetto vulnerabile, innovazione tecnologica ed etica della cura*, in *Ars interpretandi*, Rivista di ermeneutica giuridica, 2/2019, pp. 133-154; F. SANTONI DE SIO, *Intelligenza artificiale. Sogni, incubi e responsabilità*, in *Psiche*, Rivista di cultura psicoanalitica, 1/2021, pp. 283-294; I. VALENZI, *Libertà religiosa e intelligenza artificiale: prime considerazioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Rivista trimestrale, 2/2020, pp. 353-365;

⁷ Sul punto valgono le considerazioni della COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Big Data in Public Health, Telemedicine and Helthcare*, dicembre 2016, spec. 11 e ss. con riguardo alle finalità dello studio: «The recommendations aim to benefit European citizens and patients in terms of strengthening their health and improving the performance of MS's health systems. Therefore, the recommendations are explicitly written from a public health perspective [...]. The recommendations aim to benefit European citizens and patients in terms of strengthening their health and improving the performance of Member State's health systems. They should be seen as suggestions for the European Union and its Member States on how to utilise the strengths and exploit the opportunities of Big Data for Public Health without threatening privacy or safety of citizens».

⁸ Con il termine telemedicina si indica tutto l'insieme di prestazioni sanitarie in cui, grazie all'utilizzo di tecnologie innovative, il professionista della salute e il paziente non si trovano nello stesso luogo, come indicato sul sito del Ministero della salute disponibile su <https://www.salute.gov.it/portale/ehealth/dettaglioContenutiEHealth.jsp?lingua=italiano&id=5524&area=eHealth&menu=telemedicina>

e propria telemetria umana, ad una analisi connessa all'elaborazione dei dati che potrebbe portare, nello sviluppo concettuale dell'innovazione digitale, al concetto di medicina predittiva e personalizzabile⁹. Gli algoritmi di intelligenza artificiale in ambito medico sono usati per interpretare questa enorme mole di dati (personali e sensibili) e per identificare possibili relazioni di causa-effetto tra i dati stessi e le patologie di cui un paziente soffre, e potrebbero quindi portare numerosi benefici nel settore delle cure mediche. Tuttavia, questo progresso digitale, congiuntamente con lo sviluppo dell'AI, sta facendo prospettare in dottrina una possibile «mutazione della tecnologia da strumento a soggetto¹⁰». Una possibile evoluzione che tenderebbe a marginalizzare la dimensione umana¹¹, «passando da una visione antropocentrica a una datocentrica¹²», con il rischio di arrivare ad una possibile «dittatura tecnologica¹³».

In dottrina si sta altresì evidenziando come, con lo sviluppo dell'AI, si modificherà progressivamente e irreversibilmente il rapporto medico-paziente e tra paziente e struttura sanitaria¹⁴. Ci si chiede, come sviluppo giuridico di tale cambiamento, se il ricorso a sofisticate tecniche di profilazione¹⁵ necessarie per la 'medicina personalizzata' possa portare ad un uso indiscriminato e non trasparente¹⁶ dei *Big Data*. Infatti, l'intelligenza artificiale in tutte le sue declina-

⁹ Come indicato sul sito del Ministero della salute e disponibile su <https://www.salute.gov.it/portale/gard/dettaglioContenutiGard.jsp?lingua=italiano&id=1644&area=gard&menu=archivioattivita>

¹⁰ A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in A. Aloia (a cura di) *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un nuovo mondo*, Milano, 2023, p. 109.

¹¹ R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, *Diritto canonico digitale*, Editoriale scientifica, Napoli 2024, p. 70.

¹² Y.N. ARARI, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, Bompiani, Milano-Firenze, 2018, p. 476.

¹³ Francesco, Messaggio per la LVII Giornata mondiale della Pace, *Intelligenza artificiale e pace*, 1° gennaio 2024, n. 4 il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

¹⁴ *Ex pluribus*: A. VALLINI, *Trattamento medico e consenso informato del paziente*, in *Libro dell'anno del diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012; V. Calderai, voce *Consenso informato*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2015, p. 225; N. AMORE, E. ROSSERO, *Robotica e intelligenza artificiale nell'attività medica. Organizzazione, autonomia, responsabilità. Una ricerca sociologica e giuridico-penale*, Il Mulino, Bologna, 2023, pp. 118-129; G. DI FEDERICO e S. NEGRI, *Unione Europea e salute. Principi, azioni, diritti e sicurezza*, Cedam, Padova, 2020.

¹⁵ L. FLORIDI, cit., p. 145, ss.

¹⁶ F. DI MATTEO, *La raccolta indiscriminata e generalizzata di dati personali: un vizio congenito nella direttiva PNR?* in *Diritti umani e Diritto Internazionale*, 2017, p. 213 ss; F. MARASÀ, *Intelligenza artificiale e tutela dei dati personali. Quali riflessi sulla giustizia predittiva?*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, Rivista semestrale, 1/2023, pp. 73-116; G. D'acquisto, F. PIZZETTI, *Regolamentazione dell'economia dei dati e protezione dei dati personali*, in *Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa*, 1/2019, pp. 89-108.



zioni, dai sistemi di riconoscimento facciale agli assistenti vocali, ci espone tutti a forme di profilazione sempre più raffinate, non monitorabili né conoscibili dall'utente, elementi che appaiono essere imperscrutabili oltre che invasivi e potenzialmente lesivi degli aspetti di privacy tutelati dal GDPR¹⁷.

Si potrebbe, sotto la spinta di cure sempre più 'profilate', ledere la riservatezza personale¹⁸ in aspetti capaci di impattare sul credo religioso dell'individuo, con conseguenti rischi anche per le libertà in genere¹⁹, oltre che capaci di strutturare possibili discriminazioni basate sulla conoscibilità di una intima convinzione, quale può essere il credo religioso.

Ci appare possibile che esplicitare la propria appartenenza ad un credo religioso, per avere la migliore cura possibile, possa esporre al rischio che decisioni assistite dalla AI possano creare discriminazioni su elementi connessi al fattore religioso capaci di ledere i diritti fondamentali della persona²⁰, inclusa la libertà religiosa e il diritto di professare liberamente²¹. Ed inoltre rendere conoscibile il credo della persona, anche alle multinazionali che detengono il 'segreto industriale', ossia l'algoritmo che li elabora, rientra nella necessità di monitorare e tutelare attentamente quei dati sensibili religiosi rientranti tra

¹⁷ Regolamento UE 2016/679.

¹⁸ Dato molto sensibile, sul punto: F. PIZZETTI, *La protezione dei dati personali dalla direttiva al nuovo regolamento: una sfida per le Autorità di controllo e una difesa per la libertà dei moderni*, in *Riv. Dir. Media*, 2018 p. 21 ss.; S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Il Mulino, Bologna, 2021, p. 20; R. Romano, *Big Data, Biobanche, Bioinformatica: questioni in tema di accesso e di sfruttamento dei dati genetici*, in V. FALCE, G. GHIDINI, G. OLIVERI (a cura di) *Informazione e big data tra innovazione e concorrenza*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 357 ss.

¹⁹ È lo stesso AI ACT ad individuare i potenziali rischi dell'impiego massiccio dell'AI, in premessa nel considerando n. 5: «L'IA può nel contempo, a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico».

²⁰ Sulle potenziali discriminazioni, *inter alia*: A. DE OTO, *Libertà religiosa, convivenza e discriminazioni: la sfida italiana dell'accoglienza*, in E. CAMASSA, (a cura di), *Libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo*, Atti del convegno nazionale ADEC, 2015, *passim*; P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 157-238; P. PAROLARI, *Culture, diritto, diritti. Diversità culturale e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 211.

²¹ V. PACILLO, «Alexa, Dio esiste?» *Robotica, intelligenza artificiale e fenomeno religioso: profili giuridici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Rivista trimestrale 1/2021, pp. 69-84.



le 'categorie particolari di dati personali' che per loro natura «sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali»²².

2. Innovazione e diritti sociali

Ulteriormente il tema che le confessioni religiose si pongono nei confronti dell'utilizzo dell'AI è che il concetto di dignità umana «...ci impone di riconoscere e rispettare il fatto che il valore fondamentale di una persona non può essere misurato da un complesso di dati. Nei processi decisionali sociali ed economici, dobbiamo essere cauti nell'affidare giudizi ad algoritmi che elaborano dati raccolti, spesso in modo surrettizio, sugli individui e sulle loro caratteristiche e sui comportamenti passati»²³. Tali dati possono essere contaminati da pregiudizi e preconcetti sociali. A ciò si aggiunge l'aspetto che spesso l'AI è sviluppata da soggetti privati, da multinazionali che sfruttano l'aspetto 'black box'²⁴ dell'AI, la sua imperscrutabilità, per perseguire i propri interessi economici²⁵. È presente infatti una grande asimmetria informativa che incide notevolmente in termini di trasparenza, posto che vi sia una 'opacità' dei modelli matematici di funzionamento degli algoritmi che sono anche rigidamente protetti da segreto industriale e che espongono quindi a possibili *bias*. Sarebbe astrattamente possibile, per la potenza di calcolo e delle elaborazioni possibili con l'AI, eludere il divieto espresso dalla persona nel trattamento dei dati sensibili religiosi, si pensa in particolare alla rivelazione del credo di appartenenza, in funzione dell'analisi dati di alcune scelte effettuate nel tempo connessa ad esempio a pa-

²² Considerando n. 51 Regolamento generale sulla protezione dei dati.

²³ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all'incontro dei "Minerva dialogues"* promosso dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, 27 marzo 2023, il cui testo è integralmente edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

²⁴ Sul tema della difesa da tale problematica da parte del decisore pubblico G. SAPIO, *La black box: l'esplicabilità delle scelte algoritmiche quale garanzia per la buona amministrazione*, in *Federalismi.it*, 2021, 16, pp. 114-127. Sul tema vedasi anche G. AVANZINI, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici. Predeterminazione analisi predittiva e nuove forme di intellegibilità*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 76-78.

²⁵ Per una riflessione sui temi economici: A. PRETA, L. ZOBOLO, *Intelligenza artificiale ed economia dei dati. Profili regolatori e concorrenziali in tema di accesso e condivisione dei dati*, in *Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa*, 1/2019, pp. 213-224; M.L. MONTAGNANI, *Governance societaria e governance dell'intelligenza artificiale*, in *Mercato Concorrenza Regole*, Rivista quadrimestrale, 2/2022, pp. 271-290.



rametri che rientrano nella nutrizione. Si pensi ad esempio all'analisi continua delle scelte effettuate relative alla componente alimentare durante la cura²⁶, o all'indicazione di rifiutare le trasfusioni per fare un altro esempio, che renderebbero possibile conoscere il credo religioso professato semplicemente analizzando, con le enormi capacità e usando l'AI, i dati connessi ad alcune scelte perpetrate o indicate dal paziente.

Non ci sembra un caso che nella *Rome Call for AI Ethics* le parti firmatarie²⁷, tra cui alcuni colossi delle multinazionali digitali, si sono impegnate a «promuovere la diffusione di un approccio etico allo sviluppo dell'intelligenza artificiale cercando quindi di creare una via per lo sviluppo di una AI "antropocentrica"». Così come non ci sembra casuale che alcune confessioni abbiano continuato a discutere ed analizzare questo tema il 9 e 10 luglio 2024 ad Hiroshima all'interno dell'evento multireligioso *AI Ethics for Peace: World Religions commit to the Rome Call*.

Pertanto, il tema dell'AI è oggetto dell'attenzione delle confessioni religiose sotto un duplice punto di vista: per gli aspetti connessi alla giustizia sociale, dato il rischio di modellare l'economia a discapito dei soggetti più svantaggiati; come questione spirituale posto che sia potenzialmente interesse di molte confessioni religiose cercare di indirizzare chi crea le tecnologie di AI al rispetto del sentire religioso.

In questo aspetto di sviluppo dell'etica si intravede una interessenza prospettica tra le confessioni religiose e l'uso dell'intelligenza artificiale.

Difatti viene intravista dalle confessioni, nell'utilizzo massivo della tecnologia, lo sviluppo di possibili nuove fragilità²⁸ ed anche di nuove disuguaglianze connesse alla natura stessa dell'algoritmo²⁹.

²⁶ Che potrebbe rivelare l'appartenenza al credo in funzione del divieto di consumo di taluni alimenti previsti all'interno del credo religioso (es. divieto di consumo della carne di maiale per ebrei e musulmani) anche in funzione dei giorni in cui non si assume (ad esempio durante la Pasqua per i cristiani).

²⁷ Documento sottoscritto il 28 febbraio 2020 dalla Pontificia Accademia per la Vita, unitamente a Microsoft, IBM e FAO, che ha visto come primi aderenti anche il Ministero dell'Innovazione del Governo italiano.

²⁸ R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, cit., p. 72.

²⁹ A. FUCCILLO, *Il paradiso digitale. Diritto e religioni nell'iperuranio del web*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 68.



Ci appare quindi che il concetto di innovazione che si profila in futuro debba essere capace di rendere saldo il rapporto tra tecnologia e diritti sociali.

È forse questa la prima sfida dell'etica dell'Intelligenza Artificiale?

La deriva necessaria dell'AI 'antropocentrica' sembra imporre un adattamento dell'innovazione nell'ambito della cura, che deve interfacciarsi anche con gli aspetti fattivi della società attuale, con uno sforzo di considerazione di elementi giuridici, di un loro adeguamento al contesto tecnologico e, a nostro avviso, di mediazione sociale³⁰, di sicuro impatto per le pubbliche amministrazioni³¹ e per l'individuo/paziente³².

3. Cure mediche e AI

Appare poi che la sfida, anche in termini di regolazione, sarà quella di dover contemperare gli elementi tradizionali della cura con l'innovazione tecnologica³³ che sta investendo la medicina, senza togliere centralità al paziente,

³⁰ In cui potrebbe svolgere un fondamentale ruolo la co-progettazione di cui all'art. 55 del Codice del Terzo Settore (e più in generale gli strumenti di amministrazione condivisa) che potrebbe determinare una partecipazione attiva degli Enti del Terzo Settore, incluso il ramo ETS degli enti ecclesiastico/religiosi, con la pubblica amministrazione al fine di favorire la coesione sociale e l'interculturalità nelle cure anche *AI based*. Sul tema della co-progettazione, su tutti: E. FREDIANI, *La co-progettazione dei servizi sociali. Un itinerario di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2021.

³¹ Il 24 aprile 2024, dopo l'accordo politico recentemente raggiunto con il Consiglio dell'Unione europea, il Parlamento europeo ha creato uno Spazio europeo dei dati sanitari (*European Health Data Space o EHDS*) che: «consentirà ai pazienti di accedere ai propri dati sanitari in formato elettronico, anche se generati in uno Stato membro diverso da quello di residenza, e permetterà agli operatori sanitari di consultare le cartelle cliniche dei propri pazienti, previo consenso, anche da altri Paesi dell'Unione europea, facilitando così la continuità delle cure. Sarà dunque un pilastro fondamentale di una forte Unione europea della salute ed è il primo spazio comune dei dati in un settore specifico ad emergere dalla strategia europea per i dati».

³² Ci si riferisce ai concetti di cura e di libertà di scelta relativamente ai trattamenti sanitari connessi, sia alla Tutela Costituzionale del diritto alla salute ex art. 32, ma anche con particolare riguardo alla Convenzione di Oviedo del 1997 e quella di New York del 2006. La prima ratificata con la legge 28 marzo 2001 n. 145 e la seconda con la legge 3 marzo 2009 n. 18.

³³ Con la conseguente problematica del divario digitale (c.d. *digital divide*) che potrà ulteriormente amplificarsi a differenti latitudini con riferimento al grado di effettiva usabilità stessa della tecnologia algoritmica, o al contrario consentire, con le tecnologie emergenti in ambito sanitario, di colmare, quanto meno in parte, il divario tra Paesi. La rete sanitaria promossa dalle Nazioni Unite presso le Nazioni Unite il 21 settembre 2023 ha sottolineato l'impegno globale nel raggiungere la copertura sanitaria universale (CSU) entro il 2030, si auspica che l'AI possa incidere in senso positivo.



alla persona e senza demonizzare la cura.

Nel contesto della salute rientrano implicazioni giuridiche, di diritto pubblico e privato, che comunque impattano nella sfera della tutela dei diritti umani in quanto diritti sociali³⁴.

I diversi aspetti propri delle confessioni religiose che convivono in Europa, contengono nel loro 'DNA' elementi capaci di incidere profondamente sulle scelte inerenti alle cure mediche, sul consenso al trattamento sanitario e sull'assistenza dei familiari ai malati³⁵, oltre che impattare sulle scelte di bioetica³⁶ connesse all'individuo.

Certamente esiste anche uno statuto giuridico dei dati sensibili religiosi nel regolamento europeo 2016/679, così come appare in dottrina che vi sia un coinvolgimento diretto delle confessioni religiose nell'attività di protezione dei dati sensibili dei propri fedeli³⁷. È sancito infatti dall'art. 9 del GDPR e recepito dall'art. 22, co. 2 del d.lgs. n. 101/2018 di trattare i dati personali che rivelino le convinzioni religiose della persona, tranne nel caso in cui l'interessato abbia manifestato un consenso esplicito, oppure il trattamento sia effettuato con adeguate garanzie, sempre con il bilanciamento tra garanzie statali e autonomia confessionale³⁸.

³⁴ Sui diritti sociali e sull'affermazione di tali diritti quale elemento costitutivo del passaggio dallo Stato liberale allo Stato sociale cfr. A. BALDASSARRE, *Diritti sociali*, in *Enciclopedia giuridica Treccani, Istituto della Enciclopedia italiana*, Roma, 1989, vol. XI, pp. 1-34; M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in AA.VV., *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, (a cura di) A. Pace, Cedam, Padova, 1995, vol. II, pp. 97-134; C. MAZZIOTTI, *Diritti sociali*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XII, 1964, pp. 802-807.

³⁵ G. ANELLO, *Multiculturalità, "diritti" e differenziazioni giuridiche: il caso dei trattamenti sanitari, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2013, 16, p. 4.

³⁶ P. LILLO, *Orizzonti giuridici della dimensione bioetica*, *Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2023, pp. 50-72; G. DALLA TORRE, *Etica, bioetica e diritto*, (a cura di) L. Palazzani, Studium, Roma, p. 277; D. RUGGIU, *Soggetto vulnerabile, innovazione tecnologica ed etica della cura*, in *Ars interpretandi, Rivista di ermeneutica giuridica*, 2/2019, pp. 133-154. Sul transumanesimo e la sua sostenibilità religiosa si veda: A. AGUTI, *Transumanesimo, salvezza, religione*, in *Etica & Politica*, XX, 2018, 3, pp. 481-485; L. D'AVACK, *Il dominio delle biotecnologie. L'opportunità e i limiti dell'intervento del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018.

³⁷ R. SANTORO, P. PALUMBO, F. GRAVINO, cit., p. 126, cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, *Sub. Can. 1254*, in J.I. ARRIETA (a cura di), *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Coletti a San Pietro, Roma, 2025, p. 827 ss.

³⁸ Cfr. A. BUSACCA, *Le "categorie particolari di dati" ex art. 9 GDPR. Divieti, eccezioni e limiti alle attività di trattamento*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 1, 2018, p. 36 ss.

Ci si chiede come sarà possibile strutturare, nell'immediato futuro, un bilanciamento tra la profilazione del paziente ed il trattamento dei suoi dati, determinante per innalzare il livello della cura basata sull'AI, con l'imperscrutabilità dell'algoritmo e la proprietà privata dello stesso (di multinazionali private) ed il potenziale rischio di abuso nell'utilizzo commerciale di tali dati. Ci si interroga prospetticamente su come si arriverà a contemperare tali elementi unitamente alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali³⁹. Inoltre, ci appare, nella sfida tra il bilanciamento della protezione e l'impiego dell'AI in medicina, che dovrà svilupparsi una nuova e continua relazione nei rapporti tra Stato e confessioni religiose⁴⁰ in ragione del fatto che le strutture ospedaliere facenti parte del Sistema Sanitario Nazionale deterranno sempre più anche dati capaci di rivelare le convinzioni religiose della persona⁴¹, con il coinvolgimento diretto delle confessioni religiose nell'attività di protezione dei dati sensibili dei propri fedeli.

Altro aspetto da considerare, soprattutto per il decisore pubblico, è che il fattore religioso⁴² è sempre più un elemento correlato da considerare nello studio della percezione dell'effettività della cura, poiché elemento fondativo del concetto di cura inteso come diritto umano⁴³.

Della propria salute, così come della concezione della vita e della morte, si può avere una concezione personale o basata su elementi culturali, religiosi

³⁹ Cfr. Art. 51, par. 1, GDPR.

⁴⁰ Sulla centralità della questione nelle relazioni Stato-Confessioni religiose, cfr. *v. Resta, Il trattamento dei dati sensibili di natura confessionale: questioni ancora aperte dopo l'emanazione del Codice in materia di protezione dei dati personali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2-3, 2005, p. 576 ss., che già prospettava la possibilità di un controllo successivo da parte statale in via incidentale e in sede giurisprudenziale al solo fine di accertare la compatibilità del trattamento dei dati con il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

⁴¹ In presenza di consenso esplicito finalizzato alla cura.

⁴² A. DE ORO, *Legge di Dio, leggi degli uomini. Un dialogo tra laicità e religione*, Compagnia editoriale Aliberti, Reggio Emilia, 2018, p. 42; A. CANAVERO, J.D. DURAND (a cura di), *Il Fattore Religioso Nell'Integrazione Europea*, *Chrétiens et Sociétés*, Lione (FR), 7, 2000, pp. 147-149; T.F. GIUPPONI, *Migrazioni e fattore religioso, tra tendenze securitarie e sfide del multiculturalismo. La cornice costituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, Rivista trimestrale, 2023, 2, pp. 619-640; S. LARICCIA, *Diritti Civili e Fattore Religioso*, Il Mulino, Bologna, 1978, *Ius canonicum*, 2018-03, vol. 19 (37), pp. 433-435; G. DALLA TORRE, *Il Fattore Religioso Nella Costituzione*, Giappichelli, Torino, 1988.

⁴³ E. MARTINELLI, *Identità religiosa e assistenza spirituale del paziente*, in G. BONIOLO, E. MARTINELLI, (a cura di), *La cura del paziente e la diversità spirituale. Per una medicina interculturale*, Mimesis, Milano, 2024, pp. 17-39.



e più in generale spirituali. Tale aspetto rileva sul piano giuridico, sulla base del bilanciamento dei principi costituzionali che tutelano la salute e la libertà di coscienza e di religione (artt. 32, 13 e 19 Cost.). Il paziente si ancora alle proprie tradizioni mediche, l'operatore sanitario che è già abituato a un approccio biomedico, con l'AI dovrà evolvere e monitorare sempre più aspetti 'telemetrici'. Ma la sola analisi dei dati o dei parametri vitali può non cogliere elementi, messaggi e informazioni, espressi non solo a livello verbale, ma che derivano dalla tradizione culturale e religiosa del paziente anche negli aspetti di interculturalità⁴⁴, elementi da considerare nella società delle identità.

4. Conclusioni

Ogni paziente può oggi in potenza rifiutare un trattamento sanitario, e ciò indipendentemente dalle ragioni sottese alla propria scelta dissenziente, che possono essere anche di natura religiosa, nel contesto della autodeterminazione terapeutica, che si concretizza attraverso l'istituto del consenso informato⁴⁵ quale strumento di realizzazione della persona⁴⁶. Tuttavia, se l'individuo/paziente presta il consenso al trattamento dei dati l'impiego dell'AI può determinare la necessità di nuove esigenze di tutela dei suoi dati personali.

Bisogna quindi interrogarsi sui potenziali *bias* dovuti alla programmazione algoritmica dell'AI ed anche su come poter esprimere nel contesto della 'medicina algoritmica'⁴⁷ alcune categorie attuali. In *primis* gli aspetti di tutela della *privacy* dei dati, ma anche il diritto alla riservatezza sulle convinzioni religiose personali in assenza di un consenso esplicito unitamente a consentire, nel con-

⁴⁴ P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, pp. 157-238.

⁴⁵ Sul tema, *ex multis*, cfr. S. STEFANELLI, *Autodeterminazione e disposizioni sul corpo*, ISEG Gioacchino Scaduto, Roma, 2011, p. 90; N. CALLIPARI, *Il consenso informato*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 85; V. CALDERAI, cit., p. 225 ss.; A. DI MAJO, *La salute responsabile*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 39 ss. In giurisprudenza, cfr. Corte cost. 22 ottobre 1990, n. 471; Corte cost. 23 dicembre 2008, n. 438.

⁴⁶ Cfr. Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846, ove il diritto all'autodeterminazione terapeutica è considerato un diritto personalissimo, di spessore costituzionale, che la persona deve poter esercitare in ogni fase della vita e, dunque, anche nel caso di malattia terminale (in *Corriere Giuridico*, 2009, 6, pp. 809-814, con nota di V. AMENDOLAGINE, *La responsabilità del danno da perdita di "chance" conseguente alla omessa tempestiva diagnosi di un processo morboso terminale*).

⁴⁷ Sulla scelta di tale definizione, in letteratura medica: F. VIOLI, *Algoritmi diagnostico-terapeutici in medicina interna*, Edra, Milano, 2018.



testo delle cure, la conoscibilità degli aspetti terapeutici che possono impattare sulle ritualità⁴⁸ connesse all'aspetto religioso. La questione si inserisce all'interno del più ampio dibattito sull'ammissibilità d'indiscutibili *standard* etici cui ancorare i protocolli sanitari⁴⁹, ma anche nel considerare il fattore religioso (o spirituale) come elemento fondativo dei *data sets*⁵⁰ utilizzati nell'addestramento algoritmico, perché connesso intimamente all'uomo.

Se si arrivasse alla necessità di profilazione, necessaria per adeguare con precisione i *data sets*, valorizzando le specificità del fattore religioso, ci sarebbe anche da tenere in considerazione gli aspetti di tutela del dato sensibile connesso all'esplicitazione del credo religioso, anche al fine di evitare discriminazioni di ogni sorta.

Ci auguriamo che, attraverso il dialogo e la definizione di un'etica dell'intelligenza artificiale su scala globale, si possa dare risposta alle sfide sanitarie del prossimo futuro, sempre nella prospettiva di valorizzazione dell'essere umano.

⁴⁸ Proprie di molte confessioni.

⁴⁹ Con il *Regulatory Consideration On Artificial Intelligence For Health*, l'Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato l'importanza di stabilire sicurezza ed efficacia dei sistemi di intelligenza artificiale, rendendo rapidamente disponibili sistemi adeguati a coloro che ne hanno bisogno e promuovendo il dialogo tra le parti interessate, inclusi sviluppatori, regolatori, produttori, operatori sanitari e pazienti.

⁵⁰ La qualità e l'accuratezza del set di dati (*data sets*) creato e su cui è stata 'addestrata' l'AI è fondamentale per il successo di un progetto di AI e cruciale nella predisposizione di un'etica dell'AI che consideri gli elementi fondamentali per un approccio 'umano-centrico'. In dottrina *inter alia*: L. FLORIDI, CIT., P. 145 SS., G. AVANZINI, CIT., PP. 76-78.